

## Danno esistenziale e Mobbing

Paolo Vinci

La proliferazione di nuove voci risarcitorie del danno alla persona dell'ultimo lustro, attribuibile a Dottrina e Giurisprudenza non ha indotto, nonostante le innumerevoli proposte di legge, il legislatore a rendersi qualitativamente e concretamente corrente con i tempi. La stessa legge n. 57/01, di recente promulgazione, presenta lacune ed ombre alle quali solo una sua radicale rivisitazione può sopperirvi. Del resto, il legislatore, sul complesso argomento del danno alla persona, aveva già da decenni lasciato il passo al giurista, che, di converso, aveva saputo cogliere il monito contenuto nell'art. 32 del dettato costituzionale, assunto a "diritto vissuto" con la sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale. Proprio questa sentenza aveva schiuso l'orizzonte al proliferare di nuove categorie di danno quale il biologico e, più di recente, lo psichico e l'esistenziale.

Nell'incontro-seminario dello scorso anno con i futuri avvocati del prestigioso Foro leccese, incastonando il danno esistenziale nell'alveo di quello biologico, ai confini tra danno morale e psichico, lo avevo definito come la c.d. "quarta categoria di danno", dopo il patrimoniale, il biologico ed il morale. Avevo – ed ho – forti perplessità circa la sua ... esistenza anche perché, nell'ambito del risarcimento del danno alla persona, questa nuova categoria rischia di creare una duplicazione di altra voce di danno già esistente e, quindi, un'ingiustizia risarcitoria. Se nel panorama risarcitorio del danno alla persona sussistono oggettive difficoltà, in special modo per le micropermanenti, alla identificazione della categoria del danno esistenziale in casistiche di responsabilità aquiliana, queste difficoltà si affievoliscono fino a stemperarsi nell'aspetto di danno esistenziale, tanto particolare quanto delicato, quale è quello provocato da determinati comportamenti vessatori posti in essere da alcuni soggetti nei confronti di altri, quasi sempre nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Ovviamente mi riferisco al c.d. *mobbing*.

La parola deriva dal verbo inglese *to mob* (letteralmente: “assalire con violenza”) preso in prestito dalla etologia, che lo utilizza per indicare il comportamento aggressivo di alcune specie di uccelli nei confronti dei loro contendenti che tentano di assalirne il nido. Concetto introdotto dall’etologo Konrad Lorenz, con il termine *mobbing* si qualificano tutti quegli atti e quei comportamenti posti in essere da datori di lavoro, capi intermedi o dagli stessi colleghi che traducendosi in atteggiamenti persecutori attuati in forma evidente e con particolare determinazione nonché con carattere di continuità possono arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore. Estrinsecandosi in quotidiane vessazioni e violenze psicologiche regolari, sistematiche e costanti, soprattutto da parte di soggetti in stato di superiorità nei confronti dei subordinati, è evidente il sottile filo che lega questo istituto in evoluzione con il danno psicologico e quindi con quello esistenziale.

Per comprendere appieno questo istituto, importato nell’Europa latina e quindi in Italia dai paesi nordici è opportuno fare riferimento ad ambiti sociali quali la scuola, il mondo del lavoro, la vita militare. Nella scuola, ad esempio, si pensi all’emarginazione di alcuni compagni nei confronti di altri, in special modo i più bravi; nel mondo del lavoro, ai trasferimenti che fanno di emarginazione da una catena di montaggio ad un’altra più periferica, nella vita militare al nonnismo.

Le fonti giurisprudenziali dell’istituto riposano in primo luogo negli artt. 32 e 41 Cost., rispettivamente tutela della salute e libertà dell’iniziativa economica, nonché art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) ed art. 2043, 2049 e 2087 c.c.

Vi è un *mobbing individuale* ed un *mobbing collettivo* a seconda che la discriminazione si estrinsechi nei confronti di un soggetto singolo o di un intero gruppo; vi è *mobbing diretto* se le violenze psicologiche sono indirizzate direttamente sulla persona *mobbizzata* ovvero *indiretto* se la colpiscono tramite la sua cerchia familiare o di amici; vi è *mobbing leggero* se gli atti discriminatori sono sottili e poco appariscenti, o *pesante* se più visibile. Di recente, si sta facendo largo, sempre in Nord Europa, il c.d. *mobbing dal basso* quando viene messa in discussione l’autorità di un superiore (in special modo se

staccato dai suoi pari grado per una promozione).

In questo breve *excursus* nell'istituto del *mobbing*, non si può tralasciare il riferimento alle vittime, ai c.d. soggetti *mobbizzati*, da una parte e, agli esecutori, ai c.d. *mobber*, dall'altra. Se è vero come è vero, che la pena che il carnefice infliggerà alla vittima si legge già dal volto di quest'ultima, come narra il filosofo Nietzsche, Harald Ege, stigmatizza i profili ideali dei *mobbizzati*, classificandoli in 18 tipologie possibili: il buontempone, il camerata, il capro espiatorio, il distratto, il paranoico, il passivo, il pauroso, il permaloso, il presuntuoso, il prigioniero, il servile, il severo, il sicuro di sé, il sofferente, il collega sincero, l'introverso, l'ambizioso, l'ipocondriaco. Di converso, delinea 14 profili di *mobber*: il carrierista, il casuale, il collerico, il conformista, il criticone, il frustrato, il leccapiedi, il megalomane, il pusillanime, il sadico, il terrorizzato, il tiranno, l'invidioso, l'istigatore. Detta qualificazione appare obiettivamente generica e totalizzante: scagli la prima pietra chi, sebbene perfettibile e/o comunque virtuoso, abbia la spudoratezza di non identificarsi in almeno una delle 32 categorie declinate da Ege.

Credo invece di aver individuato in un bel saggio di una vittimologa francese, la dr. Marie-France Hirigoyen, il modello, per antonomasia, del *mobber*. È quel soggetto pericoloso, quell'individuo che non può esistere se non demolendo l'altro che è quel capo che in un ufficio governa svalutando i sottoposti, di quel genitore che confonde l'educazione con l'umiliazione, di quel marito che non perde occasione per degradare la moglie, di "quei soggetti a volte determinati, brillanti, intelligenti e di potere, sull'orlo costante di una psicosi che sono seducenti se tutto va bene e distruttivi se messi in discussione e, all'avvento di ogni problema, si scelgono una vittima" ("La perfida arte di annullare l'altro" M. F. Hirigoyen). Credo che una serena lettura di questo breve passo individui, meglio di ogni altra, la figura del *mobber* e di conseguenza l'"archè" dell'istituto ormai in voga.

Elemento fondamentale affinché il *mobbing* si realizzi è la necessaria produzione di un effetto: il danno. Quasi sempre, un danno somatico all'apparato digerente o respiratorio o agli arti o al cervello in genere; più gravemente alla pelle, al cuore, al sistema immunitario.

Le conseguenze sono la crisi esistenziale, relazionale, molto spesso economica. Tutto questo concretizza un danno inequivocabilmente risarcibile. Danno che è quasi sempre biologico e che diviene anche patrimoniale allorquando provochi una riduzione, rigorosamente provata, della capacità lavorativa.

Soggetti colpiti sono soprattutto donne, il 62% contro gli uomini, 38%; 44% nel campo privato, 56% in quello pubblico; impiegati nel 55% dei casi; di un'area geografica del Nord 78%.

\* \* \*

In Svezia è codificato il reato di *mobbing*: occorre però, una violenza sistematica e costante di sei mesi: condicio sine qua quanto meno stravagante. Cosa succederebbe nell'ipotesi in cui la violenza sistematica fosse costante per cinque mesi e ventinove giorni? Non è sufficiente un comportamento illecito e violento anche estemporaneo, ma produttore di danni devastanti ad integrare una fattispecie delittuosa, se ovviamente codificata?

Nel nostro ordinamento non sussiste (ancora?) il reato di *mobbing*. Sussistono, in compenso, fattispecie delittuose "sussidiarie", le quali stigmatizzano e puniscono i vari comportamenti violenti dei mobber. In primo luogo, il delitto previsto all'art. 610 c.p.p.: la violenza privata. Si deduce facilmente che, estrinsecandosi la violenza del mobber in un "mezzo idoneo a privare coattivamente" il mobbizzato "della libertà di determinazione e di azione", il comportamento del mobber quasi sempre, proprio perché contenente violenza fisica o psichica, ipotizza la fattispecie delittuosa di cui al menzionato delitto contro la libertà morale. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10090/01, della VI sez. penale, è stata adottata dai fautori di questo istituto ad emblema della loro battaglia. La Corte, confermando una sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva condannato un datore di lavoro alla pena di anni quattro di reclusione, per violenza privata, afferma che "il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al

datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificatamente prevista dalla norma penale testè richiamata, di persona sottoposta alla superiorità il chè sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro, il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente”.

Altra frequente ipotesi delittuosa è quella del c.d. *mobbing sessuale*. Atteso che nella nostra cultura l'identità sessuale ha importanza fondamentale nella definizione dell'immagine sociale di una persona, allorquando il *mobber sessuale* utilizza voci, calunnie o diffamazioni sulle abitudini sessuali della vittima, esegue un atteggiamento discriminatorio e violento che costituisce *mobbing sessuale*. Trattasi di molestie vere e proprie che possono estrinsecarsi in comportamenti di avvicinamento solo a scopo sessuale nei confronti di un soggetto che non gradisce ovvero possono manifestarsi nella rappresentazione fantastica di situazioni, voci e calunnie che colpiscono il soggetto *mobbizzato*.

Proprio di recente, nella lunga serie di momenti professionali di vita vissuta, la mia attenzione è stata volta ad un caso che poteva richiamare, sotto un certo profilo, l'istituto in esame. Oltre che ad un'ineccepibile serie di altri reati, tra cui la violenza privata e la violenza sessuale. Delitti, peraltro, dei quali si sarebbe macchiata una (si fa per dire...) nobildonna ultraquarantenne, la quale, invitato il suo collega di lavoro ad una cena nella sua isolata tenuta di campagna, con artifici chiudeva a chiave il cancello di entrata e faceva sparire la chiave. Al termine della cena, creando un'atmosfera particolare, otteneva la soddisfazione dei propri "particolari" bisogni sessuali, mediante il suadente e subdolo potere costituito dalla certezza che il rifiuto dell'uomo avrebbe costituito il non mantenimento del rapporto di lavoro in essere, in un certo senso sottoposto alla sua discrezionalità.

Ottenuto lo scopo, si rifiutava poi di permettere al partner sia il raggiungimento del piacere sia la libertà di fuga, ottenuta solo dopo vari tentativi.

Come salvarsi dal *mobbing*?

L'unica "medicina" conosciuta è quella di credere in se stessi, non chiudersi in se stessi, non vittimizarsi. È l'autoconvincimento, è la consapevolezza della propria essenza psichica in ogni suo aspetto, nell'organizzazione dinamica, personale, mondana; è la forza Kantiana dell'*io*, nel luogo più recondito della psiche in cui si completano all'unisono le qualità interiori preesistenti dell'*io* e quelle fenomeniche acquisite. Solo avendo autostima, si può opporre al vero frustato *mobber* una reazione al pari oggettiva e soggettiva che può vincere il proposito *mobbizzatore*.